

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “ATHORA IN GERMANY”

1 - Istituzione e denominazione del Fondo

Athora Italia S.p.A. (la “Società”) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno assicurativo (il “Fondo”) denominato “ATHORA IN GERMANY”. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo interno gestito.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i prodotti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e obiettivo del Fondo

Categoria del Fondo: in base alla classificazione elaborata da ANIA, il Fondo è assimilabile alla categoria “Azionari Specializzati” - ASP.

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto. Il livello di rischio viene fissato, in termini di volatilità media annua attesa maggiore di 14% e fino al 20%.

Investimenti: le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono Azioni e ETF azionari, denominate anche in valute diverse da Euro, quotati in mercati regolamentati, con focus sulle aziende quotate sui mercati azionari tedeschi. La liquidità su depositi bancari a vista è contenuta.

Gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

Comparto	Tipologia di attività	Minimo	Massimo
Monetario	Liquidità di c/c; Strumenti monetari con scadenza non superiore a 6 mesi; OICR ed ETF monetari.	0%	20%
Azionario	Titoli di azionari; OICR ed ETF Azionari.	80%	100%

L'Area geografica di riferimento è principalmente la Germania, con peso residuale per gli investimenti in altri Paesi.

Obiettivo di gestione: La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso investimenti caratterizzati prevalentemente da attività finanziarie di tipo azionario, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo. Sono ammessi investimenti in valute diverse dall'Euro.

Il Fondo è ad accumulazione, ovvero senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

Valuta di denominazione: Euro.

Fattori di rischio:

Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari in valuta diversa dall'Euro e pertanto è soggetto a rischio di cambio.

Il Fondo, caratterizzato in prevalenza da investimenti azionari è assoggettata al rischio di prezzo, dovuto alla variabilità dei corsi azionari, cioè alla variabilità del prezzo di un titolo per effetto della contrattazione.

Poiché il Fondo investe prevalentemente nel comparto azionario, il valore dell'investimento potrà pertanto subire nel tempo variazioni anche significative.

3 - Caratteristiche gestionali

Le politiche di investimento si basano sullo studio della probabile evoluzione delle variabili macroeconomiche, quali ciclo economico e politiche monetarie e fiscali, nonché sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e delle valute.

Il processo di selezione degli investimenti è basato sulla valutazione di parametri sia quantitativi che qualitativi, sulla specializzazione ed esperienza dell'asset manager, sullo stile di gestione prevalente e sulla massa di importi gestiti.

Il controllo della rischiosità, misurata principalmente in termini di volatilità del portafoglio (deviazione standard), viene effettuato tramite sistematiche rilevazioni al fine di verificare che questa si mantenga entro il profilo di rischio predefinito. Ogni Fondo si riserva di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Non è ammesso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati se non in parte residuale attraverso OICR/ETF con la finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nei Fondi, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo stesso.

La Società può affidare la gestione degli investimenti del Fondo ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società mantiene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo e adotta procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal Regolamento.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo cui appartiene la Società ("OICR collegati"), ovvero in altri strumenti finanziari emessi da imprese del gruppo cui appartiene la Società.

In tal caso, sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistati. Inoltre, non verranno addebitate al Fondo le commissioni di gestione relative per la quota parte rappresentata da OICR collegati, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

Ulteriori Limiti d'investimento

In aggiunta ai limiti sopracitati, nel rispetto della circolare ISVAP 474/02 e sue successive modifiche ed integrazioni, vengono attuati, per ciascuna Fondo Interno di investimento i seguenti limiti:

- Strumenti finanziari non quotati: limite massimo 10% del patrimonio di ciascuna linea;
- Investimenti in attivi con rating inferiore a BB ovvero not rated, compresi OICR ed ETF obbligazionari, bilanciati o flessibili: limite massimo 5% del patrimonio di ciascuna linea;
- Strumenti monetari: limite massimo 20% del patrimonio di ciascuna linea;
- Strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente: massimo 10% del patrimonio di ciascuna linea.

- o Sono esclusi dal suddetto limite i titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sovranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.
 - o Sono inoltre esclusi dal suddetto limite i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia attribuito, relativamente ad investimenti di lungo termine, un rating pari a AAA o equivalente.
- Strumenti finanziari di più emittenti legati tra loro da relazioni di controllo: limite massimo 30% del patrimonio di ciascuna linea;
- OICR armonizzati: limite massimo 25% del patrimonio di ciascuna linea per singolo OICR armonizzato;
- OICR non armonizzati: limite massimo 10% del patrimonio di ciascuna linea per singolo OICR non armonizzato per un massimo del 30% del patrimonio di ciascuna linea;
- Non è ammesso l'investimento in OICR armonizzati o non armonizzati che investano il loro patrimonio in misura superiore al 10% delle attività in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura uguale agli impegni venuti meno relativamente al prodotto collegato, le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore unitario della quota

Il valore delle quote del Fondo è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato.

Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione.

Il valore delle attività nel Fondo viene determinato nel seguente modo:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati viene valorizzato al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo nel giorno di valorizzazione, ovvero si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;
- le quote di OICR sono valutate al NAV del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;

- i titoli espressi in una valuta diversa dall'Euro sono convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione, ovvero sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile precedente;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono calcolate e attribuite giornalmente pro-quota e verranno accreditate al Fondo con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
- gli eventuali crediti di imposta maturati verranno attribuiti al Fondo e accreditati all'inizio di ogni anno solare.

Il valore delle passività (tra le quali le spese e le commissioni di cui all'art. 6) viene valorizzato al valore nominale.

Il valore unitario delle quote del Fondo è ottenuto dividendo il valore netto complessivo del Fondo per il numero delle quote in circolazione del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società.

6 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione del Fondo, fissate nella misura del 2,00% per anno, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato; le commissioni sono comprensive delle eventuali commissioni di gestione riconosciute all'intermediario abilitato cui è stata affidata la gestione degli investimenti del Fondo;
- le spese sostenute dalla Società di revisione per le attività di verifica sul Fondo previste dalla normativa, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari;
- gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- le spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulla disponibilità dei depositi bancari;
- i bolli e le imposte di bollo;
- eventuale commissione di over performance: calcolata applicando l'aliquota del 10% alla differenza, se positiva, tra il valore della quota all'ultima data di valorizzazione trimestrale del Fondo Interno e quello più alto mai registrato nelle chiusure trimestrali precedenti (c.d. High Watermark Assoluto dei trimestri), moltiplicata per il numero delle quote in circolazione. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno.
- una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo. Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
 - OICR Monetari non eccedente 0,5%;
 - OICR Obbligazionari non eccedente 1,5%;
 - OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 2%;

Qualora le condizioni di mercato dovessero variare sensibilmente, la Società potrà rivedere i livelli massimi delle commissioni di gestione degli OICR in cui investe il Fondo, previa adeguata comunicazione ai Contraenti.

7 - Revisione contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne attesta la rispondenza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento e la corretta valutazione delle attività del Fondo.

8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi a eventuali variazioni della normativa primaria e secondaria vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

9 – Fusione tra fondi

Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi interni assicurativi della Società che abbiano caratteristiche simili. La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali accrescere l'efficienza della gestione degli investimenti, rispondere a mutate condizioni degli scenari economici e finanziari, per esigenze di tipo organizzativo e per ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata a valori di mercato, avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza perdite di valore, oneri o spese per i Contraenti e che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata preventivamente un'adeguata informativa, che riguarderà gli aspetti della fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti.

10 – Periodo di deroga a salvaguardia dell'investimento

Al fine di salvaguardare il valore dell'investimento dei Contraenti, se per almeno 12 mesi il valore netto complessivo del Fondo risulterà inferiore ad una certa soglia individuata dalla Società, tale per cui non sia possibile perseguire efficientemente la gestione degli investimenti delineata nel presente Regolamento, e/o le spese a carico del Fondo di cui all'art. 6 abbiano un impatto significativo sul valore unitario delle quote, la Società può derogare a quanto previsto negli artt. 2 e 3 e investire la totalità del patrimonio del Fondo in quote di OICR del comparto monetario o strumenti finanziari assimilabili e liquidità su depositi bancari a vista. Tale periodo di deroga potrà essere interrotto qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato.

Nel periodo di deroga le commissioni di gestione di cui all'art. 6 non potranno essere superiori all'1% per anno, calcolate e addebitate giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato.

Ai Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa preventiva, riguardo alle motivazioni per cui la Società intende derogare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, le commissioni di gestione che verranno applicate nel periodo di deroga e le condizioni che determineranno l'eventuale fine della deroga.